

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	675	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa. (2469)	676	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE	676, 677	Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2752)
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	676, 677	678
TAROZZI	677	PRESIDENTE
		678
		MARCONI, <i>Relatore</i>
		678
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:
Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (2621)	677	PRESIDENTE
PRESIDENTE	677, 678	678
GARLATO, <i>Relatore</i>	677	
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	677	

La seduta comincia alle 10.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Raimondi.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa. (2469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Guariento.

GUARIENTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Non credo sia il caso di ricordare l'importanza e l'inestimabile valore della Basilica di San Marco in Venezia e, di conseguenza, l'opportunità, anzi, la necessità di provvedere a proteggerla e a conservarla nella sua integrità e nel suo splendore.

Si può dire che per la manutenzione e la conservazione di questa storica basilica si è sempre lavorato in tutti i tempi e la si è sempre curata alla stregua, diciamo così, di una ammalata cronica. A presiedere questi lavori, in tutti i secoli sono stati chiamati i Procuratori della Basilica di San Marco che erano dei magistrati i quali provvedevano con una certa autonomia ai necessari lavori di restauro e avevano come collaboratori tecnici specializzati e maestranze di prim'ordine.

Anche i diversi governi succedutisi (Repubblica di San Marco, Governo austriaco e Governo italiano) hanno sempre provveduto ad approvare adeguati stanziamenti per la esecuzione di questi lavori.

Con il decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, il Governo aveva stanziato la somma di 96 milioni per lavori di manutenzione e restauri, somma che avrebbe dovuto essere suddivisa in dieci annualità, a partire dall'esercizio 1947-48 fino all'esercizio 1956-57.

È avvenuto, però, che, nel corso del tempo, si sono verificati aumenti sensibili dei prezzi: aumento nel costo della mano d'opera e dei materiali, che sono di primissima qualità; onde allo stato attuale delle cose, essendo insufficienti i fondi stanziati si dovrebbe ridurre la mole dei lavori da compiersi e soprattutto si dovrebbero diminuire le maestranze specializzate perdendo così la collaborazione di questi operai ed artigiani che dovrebbero invece essere sempre mantenuti

in servizio per continuare nella tradizione di questa specializzazione.

Si rende, pertanto, necessario di integrare ed adeguare questi contributi, nella misura stabilita dal presente disegno di legge, cioè a dire 19 milioni e 200 mila lire, che corrisponderebbero precisamente al 33 per cento del primitivo stanziamento. Questa somma dovrebbe essere suddivisa nelle rimanenti annualità fino al 1957 con un contributo annuo di lire 3 milioni e 200 mila lire. Il contributo annuo diventerebbe così di lire 9 milioni 600 mila lire, più lire 3 milioni e 200 mila lire, cioè 12 milioni 800 mila lire.

Si rende, inoltre, necessario provvedere ad eliminare un altro inconveniente. Da qualche tempo si riscontrano dei distacchi nei rivestimenti della parte superiore del campanile, dalla cella campanaria fino alla cuspide. Questi distacchi, che rappresentano anche dei pericoli, sono dovuti non solo all'azione degli agenti atmosferici, ma, soprattutto all'assottigliamento delle fondazioni che nel momento in cui è stato ricostruito il campanile sono state allargate dando adito al verificarsi di lesioni e determinando il « distacco » di questi blocchi.

Per provvedere a questi lavori è necessario, anzitutto, ricostruire una recinzione alla base e poi costruire una insellatura, la quale dovrebbe partire al di sotto della cella campanaria fino alla cuspide. Per fare ciò, si potrebbe ricorrere o al noleggio, oppure all'acquisto dell'apparecchiatura.

Tenuto conto, però, della durata assai notevole del noleggio che si dovrebbe effettuare per questa insellatura, si è riscontrato che la differenza tra il noleggio e l'acquisto è relativamente minima. Pertanto, sarebbe più opportuno provvedere all'acquisto. Queste armature rimarrebbero così a disposizione dei Procuratori della Basilica di San Marco e della Sovrintendenza dei monumenti anche per eventuali altri lavori da fare eseguire nella Basilica stessa.

Per tutte queste spese di armatura e di lavoro si prevede una somma di lire 30 milioni e 800 mila lire di cui al presente disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione, somma, che dovrebbe essere messa a disposizione, naturalmente, per l'esercizio 1951-52.

L'articolo 2 del disegno di legge, poi, provvede a fare fronte a questa spesa.

In complesso si avrebbe, perciò, la spesa di 30 milioni 800 mila lire per il campanile e 19 milioni 200 mila lire per la integrazione dei precedenti finanziamenti della Basilica.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

Sono certo che, tenuto conto di tutto quanto sopra detto, nessuno vorrà opporsi all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Il disegno di legge — secondo il nostro punto di vista — corrisponde ad uno stato di reale necessità e merita, pertanto, la nostra approvazione. Ci stupisce, anzi, che esso sia arrivato al nostro esame con notevole ritardo, ritardo tanto più spiacevole e grave qualora si pensi che, in considerazione di esso, in America si è iniziata una raccolta di fondi per la Basilica, lasciando così intendere che in Italia si trascura la manutenzione di un monumento insigne, quale la Basilica di Venezia.

Mi risulta, inoltre, che la Giunta clericale di Venezia ha proposto per la cittadinanza onoraria veneziana una signora americana che si era fatta promotrice di una raccolta di fondi con il risultato che anche in questo campo siamo destinati a fare la figura dei mendicanti. Sarebbe stato, perciò, molto opportuno che questo disegno di legge fosse entrato in vigore prima dell'iniziativa privata americana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUARIENTO, *Relatore*. Vi è da tenere presente che il ricorso agli aiuti stranieri non si è avuto dopo la presentazione di questo progetto di legge, ma risale all'immediato dopoguerra perché, anche mediante questi aiuti, fosse possibile integrare quella somma alquanto limitata messa in un primo tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 19.200.000 in aggiunta a quella di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia, nonché quella di lire 30.800.000 per interventi straordinari al campanile della Basilica medesima.

Detta spesa sarà stanziata, per lire 34 milioni — di cui lire 3.200.000 per la Basilica e lire 30.800.000 per il campanile — sul capitolo 207 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52, e per lire 3.200.000 sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione del detto Ministero

per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 compreso.

(È approvato).

ART. 2.

Per fronteggiare l'onere di lire 34.000.000, afferente all'esercizio 1951-52 viene ridotta, per un equivalente importo, la spesa autorizzata con l'articolo 2, punto 2, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938 n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari. (2621).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il disegno di legge: « Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari ».

Su questo disegno di legge, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si è già svolta la discussione generale.

GARLATO, *Relatore*. Debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, per quanto riguarda il presente disegno di legge, l'onorevole Ministro Aldisio ha sollevato una eccezione nel senso che egli doveva esaminare una proposta che gli veniva dal suo ufficio legislativo in riferimento, soprattutto, alla distribuzione delle annualità nel tempo. Poiché, fino a ieri, non ho potuto ancora avere notizie precise in merito, prego l'onorevole Ministro di fornirle personalmente.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io invito la Commissione ad approvare il dise-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

gno di legge nel testo originario, poiché non sono riuscito ad ottenere dal Tesoro quella variazione che avrei desiderato per aumentare le disponibilità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

(È approvato).

ART. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 sino all'esercizio 1986-87.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga

delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 », approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Marconi.

MARCONI, Relatore. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge riguarda esclusivamente la proroga della esenzione delle tasse di bollo per l'Istituto Autonomo delle Case popolari. La legge 2 aprile 1949, n. 408 estendeva tutte le agevolazioni elencate nel testo unico all'articolo 147, alle nuove costruzioni non aventi caratteristiche di lusso, senza fare parola, però, delle tasse di bollo e della loro esenzione. Si è prospettata, pertanto, la necessità di chiarire, con il presente disegno di legge, che si intendono prorogate per l'Istituto Autonomo delle Case Popolari anche le esenzioni dalle tasse di bollo. E poiché con la semplice dizione: « saranno esenti di tassa di bollo » poteva sorgere qualche dubbio interpretativo, il disegno di legge invece di parlare solo di « tasse di bollo », si riferisce a tutte le agevolazioni contemplate dall'articolo 147 del testo unico sull'edilizia popolare. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955 ».

Constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia, non-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

ché per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa ». (2469):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari (2621):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 147 del testo unico appro-

vato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ». (2752):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Barbieri, Bennani, Bontade Margherita, Caiati, Calandrone, Carratelli, Di Leo, Fadda, Ferrarese, Garlato, Geraci, Guariento, Marconi, Matteucci, Messinetti, Montelatici, Moro Francesco, Pacati, Palmieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Sciaudone, Spallone, Tarozzi, Tommasi, Turco.

È in congedo:

Raimondi.

La seduta termina alle 10,45.